

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

 DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Repertorio N. 5368

CONTRATTO D'APPALTO

T R A

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'IMPRESA MIALI PAOLO da MARTINA FRANCA per la costruzione di n.4 palazzine comprendenti n.14 alloggi popolari in Fasano ai sensi della Legge 30.12.1960; n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti-Esercizi 1.7.1969-31.12.1971.=

Importo al netto lire 93.283.627.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantuno in questo giorno
Ventuno del mese di gennaio nella Sede dell'Istituto
 Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti a me Avv.Vincenzo Palma autorizzato, con
 Ordinanza n.4/68 emessa il 1°.2.1968 del Presidente
 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla
 stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto
 predetto, ai sensi degli art.:151 e 153 del T.U. 28



aprile 1938, n.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949, n.408 - sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge:

1°) - il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) - Il Sig. Miali Paolo nato il 21.2.1933 in Martina Franca e ivi residente al Viale della Libertà, n.30, titolare dell'Impresa edile omonima.-

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Gabinetto - con Ministeriale n.832/10172/P del 24 gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente Gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960 numero 1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato Attuazione Piano Costruzione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti - con Ministeriale n.91335 del

6 dicembre 1968, ha confermato questo Istituto nello incarico sopradette per il periodo 1° Luglio 1969 - 31 dicembre 1971;

-CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano Costruzioni Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti, ha comprese nel programma del terzo triennio -
piano
IV° di intervento la costruzione di n.14 alloggi popolari in Fasano per una spesa complessiva di lire
lire 120.000.000.=-

-CHE il progetto redatto dall'Istituto in data aprile 1970 è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con Provveditoriale n.30293 del 17 Novembre 1970 (Allegato n.1);

-CHE detto Provveditorato con detta provvedimento ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori concordando con l'Ufficio del Genio Civile, i nominativi delle Imprese da invitare;

-CHE nella licitazione privata, esperita il 30 dicembre 1970, come risulta dal relativo verbale (Allegato n.2) l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato all'Impresa Miali Paolo da Martina Franca con il ribasso di lire 6,749% (lire sei e mille
sini settecentoquarantanove per cento) sull'importo
a base d'asta di lire 100.250.000.=-;

PROVVEDITORATO REGIONALE PER L'AP-
PALTAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI
BARI
Ricevuto
1970
12/12/70
Miali

-CHE l'Impresa Miali Paele intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art.3 del nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvate con D.P.R. 16.7.1962, n.1063, ed offre un ulteriore ribasse di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quelle offerte in sede di licitazione di £.6,749% (lire sei e millesimi settecentoquarantaneve per cento);

-CHE si è stabilite di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativo.-

I comparanei, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Miali Paele da Martina Franca, aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le previste indicate nelle premesse e sommariamente specificati negli articoli 1,

2 e 3 dal Capitolato Speciale del presente appalto ed in conformità ai 21 (ventuno) disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati (All. 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g, 3/h, 3/i, 3/l, 3/m, 3/n, 3/o, 3/p, 3/q, 3/r, 3/s, 3/t, 3/u, 3/v, 3/z) dopo essere stati firmati dai contraenti e da me funzionario rogante.

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre, alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale che, firmato dai contraenti e da me funzionario rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega (Allegato n.4).-

3°)- In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D.23 maggio 1924 n.827, forma pure parte integrante del presente contratto, per quante non venga alle stesse materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n.1063.-

Con presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia



di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°)- L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in Lire 93.283.627.= (Lire novantatremilioni duecentoottantatremilaseicentoventisette) al netto dell'offerta ed accettato ribasso di Lire 6,749% - (Lire sei e millesimi settecentoquarantanove per cento) e di quello aggiunto di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto un ribasso di Lire 6,949% - (Lire sei e millesiminovecentoquarantanove per cento) sull'importo a base d'asta di Lire 100.250.000.= (Lire centomilioniduecentocinquantamila).-

5°)- I prezzi dell'elenco ammesso al Capitolato Speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

6°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente ema-

nate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli accenti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilite dall'art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro- sede di Brindisi- previa nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.-

8°)- Resta espressamente convenute fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924 n.827 sulla contabilità delle State, quale risulta dalla modificazione alle stesse apportata dall'art.1 della Legge 10 Dicembre 1953, n.936.-

9°)- A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza l'esplícito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

10°)- Nell'esecuzione dei lavori che permangono oggetto



del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori ansidetti. L'Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

11°)- L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli

altri diritti della Stazione Appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

12°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione Appaltante e ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e precederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. -

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sine a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla

Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

13a) Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria, elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

14°)- Sono a carico dell'Appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche la imposta generale sull'entrata- senza diritto a rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalla Legge 30 dicembre 1960, n.1676.-

15°)- E' altresì a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa, il contributo di lire 1,00% -- (lire una e centesimi zero per mille) dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere

successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.); nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

16°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto mediante fidejussione bancaria dell'importo di lire 4.674.206.- (lire quattromilioneiseicentosettantaquattromiladuecentosei)- della Banca Popolare di Taranto- Sede Centrale -giusta atto di fidejussione del 5 gennaio 1971, che si allega (Allegato n.5) al presente contratto e del quale fa parte integrante.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

TUTTO CIO' PREMESSO

il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette riconosciute che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impresa Miali Paolo da Martina Franca l'esecuzione dell'Appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresen-

ta ,si obbliga a fare pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta,io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.12 della Legge 30 dicembre 1960, n.1676.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta semplice scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate undici e righe diciotto ~~due~~ fino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Miali Paolo

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-
- UFFICIO REGISTRO- BRINDISI -

Esatte lire Trentamila : Reg.to : il 26/1/1971 al
n.ro 209- Mod.1° -

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

f.to (firma illeggibile)

f.to Rinaldi Dr.Carmelo

Per copia conforme



28 GEN 1971

Il FUNZIONARIO LOCANTE
Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma